

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE**
del 14 luglio 2016

che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)

Modificato da:

						Gazzetta ufficiale		
						n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento delegato (UE) 2018/105	della Commissione del	L 19	1	24.1.2018			
	27 ottobre 2017							
► <u>M2</u>	Regolamento delegato (UE) 2018/212	della Commissione del	L 41	4	14.2.2018			
	13 dicembre 2017							
► <u>M3</u>	Regolamento delegato (UE) 2018/1467	della Commissione del	L 246	1	2.10.2018			
	27 luglio 2018							
► <u>M4</u>	Regolamento delegato (UE) 2020/855	della Commissione del	L 195	1	19.6.2020			
	7 maggio 2020							
► <u>M5</u>	Regolamento delegato (UE) 2021/37	della Commissione del	L 14	1	18.1.2021			
	7 dicembre 2020							
► <u>M6</u>	Regolamento delegato (UE) 2022/229	della Commissione del	L 39	4	21.2.2022			
	7 gennaio 2022							



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA
COMMISSIONE**

del 14 luglio 2016

**che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze
strategiche**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

L'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione («paesi terzi ad alto rischio») figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

▼B*ALLEGATO***Paesi terzi ad alto rischio**

I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione.

▼M6

N.	Paese terzo ad alto rischio
1	Afghanistan
2	Barbados
3	Burkina Faso
4	Cambogia
5	Isole Cayman
6	Haiti
7	Giamaica
8	Giordania
9	Mali
10	Marocco
11	Myanmar
12	Nicaragua
13	Pakistan
14	Panama
15	Filippine
16	Senegal
17	Sud Sudan
18	Siria
19	Trinidad e Tobago
20	Uganda
21	Vanuatu
22	Yemen
23	Zimbabwe

▼B

II. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.

N.	Paese terzo ad alto rischio
1	Iran

III. Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.

N.	Paese terzo ad alto rischio
1	Repubblica popolare democratica di Corea